



**COMUNE DI AVERARA**

PROVINCIA DI BERGAMO

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 30/11/2012*

*Rettificato per errore materiale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018 (rettifica evidenziata in grassetto e sottolineata art. 21- comma 14)*

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano tutte le attività non regolamentate dal Regolamento Regionale vigente in materia di attività funebri e cimiteriali e dalle disposizioni Nazionali vigenti in materia.

#### **Art. 2**

##### **Competenze e organizzazione del servizio**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco ha facoltà di delegare tali competenze;
2. Le controversie interpretative vengono risolte mediante ordinazione e direttive dirette a esplicitare ed interpretare le norme regolamentari;
3. I servizi ordinati dal presente Regolamento, sono organizzati sotto il coordinamento di un responsabile dei Servizi cimiteriali, o suo delegato, successivamente chiamato "Responsabile";
4. Alla gestione del cimitero, così come la custodia, ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla Legge in materia;
5. Le tariffe relative ai servizi cimiteriali sono definite dal Sindaco sulla base delle norme vigenti. L'applicazione delle tariffe compete al Responsabile.

#### **Art. 3**

##### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero viene posta una bacheca per gli avvisi ai soggetti interessati relativi ai servizi di Polizia mortuaria. Tutti i documenti di interesse pubblico, inerenti al servizio, sono ivi pubblicati.

#### **Art. 4**

##### **Servizi garantiti dal Comune**

1. Sono gratuiti tutti quei servizi che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria e cioè:
  - a) il recupero, il trasferimento e il deposito delle salme di persone decedute nella pubblica via o in altro luogo pubblico, salvo riconoscimento, anche successivo, da parte dei famigliari;
  - b) il feretro per i cadaveri i cui famigliari o altri interessati risultino indigenti o in stato di bisogno, dichiarato dal funzionario comunale competente in materia di servizi sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati o, nel caso in cui, da parte degli stessi vi sia disinteresse;
  - c) le rienumazioni per la mineralizzazione, con relativo manufatto indicativo del defunto;
2. Tutti gli altri servizi di competenza comunale, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Sindaco.

#### **Art. 5**

##### **Cimitero: sua composizione**

1. Il Comune provvede alle necessità di seppellimento. Il cimitero è posto in Via Centro, all'ingresso del Paese;
2. La composizione del cimitero è perentoriamente fissata come da allegato 1 inserito al termine del presente regolamento.

## **Art. 6**

### **Funzionamento del cimitero**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla Legge;
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale tecnico addetto ai servizi cimiteriali.

## **Art. 7**

### **Ammissione al cimitero**

1. Nel cimitero, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, i cadaveri di persone che ovunque decedute, abbiano nel Comune al momento della morte, la propria residenza, o vi siano nati, oppure il coniuge vi sia ivi seppellito;
2. L'ammissione ed il posizionamento avvengono con un ordine progressivo prestabilito partendo dal basso verso l'alto, da sinistra a destra;
3. E' assolutamente vietata qualsiasi tipo di prenotazione.

## **Art. 8**

### **Personale del cimitero**

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero stesso;
2. In particolare è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso e un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
  - b) a comportarsi gentilmente con i cittadini e a fornire le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale addetto al cimitero è vietato:
  - a) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
  - b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro;
  - c) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
4. Il personale del cimitero deve essere sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti Leggi, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni e/o di malattie connessi all'attività svolta.

## **Art. 9**

### **Disciplina dell'ingresso al cimitero**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario:
  - ≥ Aprile – Ottobre 07,00 – 21,00
  - ≥ Novembre – Marzo 07,00 – 20,00Eventuali variazioni agli orari di apertura saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco;
2. La visita al cimitero fuori orario o l'apertura in caso di funerali, è subordinata al permesso del Responsabile;
3. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo;
  - c) a coloro che intendono svolgere, all'interno del cimitero, attività di questua o vendita;
4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con le destinazioni del luogo ed in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare al di fuori delle funzioni religiose;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi o qualsiasi altra cosa;
  - e) gettare fiori e/o piantine appassiti o rifiuti, fuori dagli appositi contenitori;
  - f) accumulare neve sui tumuli;
  - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza autorizzazione;
  - h) danneggiare aiuole e/o alberi, scrivere sulle lapidi, sui muri od in qualsiasi altra parte del cimitero;
  - i) disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori;
  - j) offrire o pubblicizzare servizi e/o vendere oggetti;
  - k) fotografare o fumare senza autorizzazione;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe senza autorizzazione;
  - m) turbare il libero svolgimento di cortei o riti commemorativi;
  - n) assistere da vicino alle esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
5. I divieti predetti, laddove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero;
6. Chiunque non rispetti le norme suddette o tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà invitato dal personale comunale ad uscire immediatamente fermo restando le possibili conseguenze penali dei suoi comportamenti.

#### **Art. 10**

##### **Illuminazione votiva del cimitero**

1. Il servizio di illuminazione votiva è gestito direttamente dagli Uffici comunali.

#### **Art. 11**

##### **Registrazioni e mappe**

1. Il Sindaco cura la tenuta di un registro e una mappa delle sepolture con l'aggiornamento continuo dei dati identificati delle stesse;
2. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura ed ogni modificazione o cessazione che si verifica;
3. Il Sindaco è tenuto a predisporre, entro la fine dell'anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

#### **Art. 12**

##### **Servizio di trasporto funebre**

1. Le imprese che svolgono attività di trasporto funebre e che risultano in possesso dei prescritti requisiti, possono esercitare tali funzioni, purché in possesso dell'autorizzazione secondo le modalità previste dall'Art. 32 del Regolamento Regionale 09.11.2004, nr. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali;
2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio;
3. Le Amministrazioni militari possono effettuare il trasporto di salme di militari con i propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 13**

##### **Imprese di pompe funebri**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a) svolgere incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
  - b) fornire feretri e relativi accessori;

- c) occuparsi della salma e dei cadaveri;
  - d) effettuare il trasporto di salme da o verso altri Comuni;
  - e) effettuare il trasporto di cadaveri da o verso altri Comuni;
2. Le imprese di pompe funebri devono essere autorizzate sulla base delle norme vigenti sia per la fornitura di servizi che per la vendita di materiali;
3. Le imprese di pompe funebri ed il loro personale non possono:
- a) assicurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni o sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e/o degenza;
  - b) sostare negli Uffici e nei locali Comunali oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) esporre, alla vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

#### **Art. 14**

##### **Vigilanza**

1. Tutti i settori comunali vigilano e controllano, ognuno per la propria competenza, affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nei cimiteri e la normale gestione degli stessi siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, oltre che al dettato del presente Regolamento.

## **CAPO II**

### **Servizi funebri**

#### **Art. 15**

##### **Modalità di trasporto e percorso**

1. Le modalità dei percorsi dei trasporti funebri, sono stabili nell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del procedimento;
2. Il trasporto, fatte salve le eccezioni di Legge, comprende:
- a) il prelievo del feretro;
  - b) il tragitto al luogo di onoranze;
  - c) la sosta per il tempo necessario per officiare il rito civile o religioso;
  - d) eventuale tragitto all'impianto di cremazione;
  - e) il proseguimento fino al cimitero o al'altra destinazione richiesta, seguendo il tragitto più breve;
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, è ammessa durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del procedimento;
4. Ove il corteo fosse di notevole lunghezza, dovrà essere lasciato il passo ai veicoli dei pompieri ed ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

#### **Art. 16**

##### **Trasferimento delle salme senza funerale**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo che impedisca la vista dall'esterno;
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo o altro luogo, è consentito l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione o dal luogo di culto, ove la salma venga trasferita poco prima dell'ora fissata;
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo;

4. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego di idoneo mezzo che impedisca la vista dall'esterno.

#### **Art. 17**

##### **Trasporti extra comunali**

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del procedimento, a seguito di domanda degli interessati;
2. Prima del trasporto devono essere effettuate le normali procedure di verifica e chiusura feretro;
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni di passaggio quando in essi siano previste onoranze funebri;
4. I cadaveri provenienti da altro Comune, per i quali si sono già svolte le esequie, devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano;
5. Il trasporto di cadavere dal Comune di Averara ad altro Comune, per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, è autorizzato con unico atto dal Responsabile del procedimento.

#### **Art. 18**

##### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilati e di ceneri, deve essere autorizzato dal Responsabile del procedimento;
2. Se il trasporto è riferito a percorsi da o per Stati esteri, all'autorizzazione del Responsabile del procedimento si aggiungono quelle delle Autorità competenti a norma di legge;
3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili;
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta metallica secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento;
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne cinerarie con le caratteristiche di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale 06.11.2004, nr. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

## **CAPO III**

### **Servizi cimiteriali**

#### **Art. 19**

##### **Cremazione**

1. La tariffa per la cremazione, stabilita da Decreto del Ministero dell'Interno, è a carico del richiedente, fatti salvi i casi di indigenza o di stato di bisogno dichiarato dal funzionario comunale competente in materia di servizi sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati;
2. Fatte salve tutte le altre modalità previste dalle disposizioni normative vigenti nel tempo, a richiesta degli interessati, l'urna cineraria può essere:
  - a) collocata in sepoltura privata;
  - b) affidata a parenti, famigliari e/o convivente del defunto in base alla seguente modalità:  
-l'urna deve essere conservata all'interno dell'abitazione in una nicchia all'uopo costruita;
3. Quando vi sia espressa volontà del defunto, così come stabilito dalle normative vigenti, le ceneri possono essere sparse nel giardino delle rimembranze mediante interrimento, (con urna biodegradabile) oppure mediante spargimento;
4. Lo spargimento delle ceneri è consentito solo fuori dal centro abitato.

#### **Art. 20**

##### **Inumazione**

1. Le inumazioni nei campi comuni sono disposte dal Responsabile (previo parere dell'ufficio tecnico) in base ad un ordine prestabilito;
2. Ogni fossa, nei campi comuni di inumazione, è contraddistinta, di norma, da un cippo, lapide o altro supporto costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto;
3. Le inumazioni in campo comune sono soggette a tariffa stabilita dal Sindaco;
4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non degradabile;
5. Le inumazioni di defunti appartenenti a diverse confessioni religiose, possono essere eseguite nel rispetto della confessione di appartenenza purché conformi alle disposizioni di legge;
6. Nel calare nella fossa un feretro, si dovrà avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia deposta attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga deposta in superficie;
7. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solamente la superficie della fossa. Sui monumenti privati sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1,30. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto previsto dal presente Regolamento, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria;
8. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento a cura del concessionario, di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, le cui dimensioni sono stabilite dall'ufficio Tecnico Comunale; la pietra tombale deve lasciare 1/3 dell'area occupata a verde.  
La tariffa relativa all'autorizzazione di posa monumento nonché ai relativi rinnovi viene stabilita dal Sindaco;

9. Le scritte sulle lapidi devono essere in italiano limitate al cognome e nome, età, anno mese e giorno della nascita e della morte;
10. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a ripristinare il cippo minimo;
11. Le inumazioni per successiva sepoltura (re inumazioni) eventualmente necessarie in seguito ad esumazioni ed estumulazioni, hanno la durata massima di anni 3 (tre);
12. Le re inumazioni sono localizzate in apposita area e le fosse sono contraddistinte da manufatto fornito dal Comune.

## **Art. 21**

### **Tumulazioni (sepulture private)**

1. Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune o dai Concessionari. La tumulazione può essere sotterranea o in elevazione sul terreno;
2. Le sepulture a tumulazione sono oggetto di concessione dietro il pagamento dei relativi canoni. I canoni di concessione sono fissati con deliberazione del Sindaco;
3. Il Comune può rilasciare concessioni in uso di:
  - a) aree per tombe di famiglia (da quattro a sei posti);
  - b) aree per tombe (da uno o due posti);
  - c) loculi individuali;
  - d) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali o urne cinerarie;
  - e) tombe già costruite;Nei casi a) – b), le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Fra i parenti ed affini aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:
  - gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;
  - gli affini entro il terzo grado;
  - i fratelli e le sorelle consanguinei;
  - il coniuge;
  - il convivente, la cui convivenza risulta dagli atti anagrafici per un periodo superiore ai 5 anni;
4. I feretri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'Allegato 3 del Regolamento regionale 09.11.2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali;
5. Le spese per la manutenzione delle tombe, dei loculi e delle nicchie, sono, in solido, a carico dei Concessionari;
6. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone esclusivamente per se stesse e per i propri famigliari;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad Enti Morali o Associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/00;

Nel caso a), la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel caso c), il diritto d'uso delle sepulture private è riservato alle persone che risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo Statuto dell'Associazione o Ente, fino al completamento della capienza del sepolcro. Non potrà essere rilasciata concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. La concessione dell'area per la realizzazione di tomba di famiglia avviene solo a presentazione di feretro di prima tumulazione.



## Loculi - Ossari

7. Le nicchie e i loculi sono individuali e quindi capaci di un solo feretro. E' consentita la collocazione in un loculo, della cassetta di resti ossei, di urna cineraria o di contenitori di esisti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nei limiti della capienza del loculo o nicchia senza intervento alcuno di adattamento. La scadenza della concessione d'uso del loculo non è assolutamente modificabile per effetto del nuovo collocamento. La tariffa relativa all'operazione è stabilita dal Sindaco;
8. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale viene rilasciata la concessione e non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.  
Il diritto di concessione individuale del loculo ha la durata di **30 (trenta)** anni, alla scadenza dei quali il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.  
All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, il contraente dovrà essere informato delle dimensioni dei loculi e firmerà apposito modulo per presa visione. Nel caso si verificassero sepolture di cadaveri racchiusi in doppia cassa o in casse con dimensioni particolari, qualora le dimensioni fossero superiori a quelle del loculo, il contraente dovrà accettare altra idonea sistemazione proposta dal Responsabile.
9. E' fatto divieto di mettere esclusivamente resti ossei o ceneri in loculi; per questi devono essere utilizzati gli ossari esistenti;
10. Le nicchie ossario di prima assegnazione verranno concessi in ordine progressivo prestabilito come da precedente art. 7 comma 2 e solo a presentazione di cassetta con resti ossei o urna cineraria. Le nicchie ossario nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnato è fatta facendo riferimento alla cronologia di presentazione della domanda;
11. Il diritto di concessione individuale dell'ossario ha la durata di **20 (venti)** anni, alla scadenza dei quali il Comune rientrerà in possesso del l'ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' riservata la facoltà agli eredi di richiedere il rinnovo così come stabilito dal successivo art. 23;

## Tombe

12. Il terreno per la costruzione delle tombe di famiglia Il terreno per la costruzione delle tombe di famiglia, potrà essere dato in concessione con provvedimento del Responsabile. La costruzione delle tombe deve avvenire sulla base dei progetti concordati con l'Ufficio tecnico comunale. La posa del monumento è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, previo acquisizione del parere dell'ufficio tecnico. La concessione comunale è subordinata alla condizione che i lavori per la costruzione delle tombe siano eseguiti in un tempo non superiore a **3 (tre)** mesi, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi. Scaduto tale termine, la concessione sarà revocata e l'area diverrà nuovamente di proprietà comunale, senza alcun diritto di rivalsa o di rimborso da parte del privato. La concessione d'uso decorre dalla data di stipulazione del contratto. Durante tale periodo, il cadavere viene tumulato provvisoriamente in loculo fornito gratuitamente dal comune;
13. Le tombe non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Alla scadenza della concessione e nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà corrispondere un canone stabilito dal Sindaco;
14. La concessione dell'area per la realizzazione di tombe ha una durata di **30 (trenta)** anni . Alla scadenza il Comune rientrerà in possesso della tomba, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. Sarà riservata agli eredi legittimi la facoltà di chiedere il rinnovo così come stabilito dal successivo art. 23;

15. Durante i lavori di costruzione delle tombe, l'Impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta conferiti in impianti autorizzati, secondo l'orario e l'itinerario che potranno essere prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'Impresa deve ripulire ogni cosa e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Comunque deve essere sempre mantenuto ordine e pulizia nella fase esecutiva dei lavori e nell'area circostante.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali (es.: tagliare marmi ecc.). Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, cemento e materiali vari.

L'orario di lavoro per l'Impresa è fissato dal Responsabile.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, fatto salvo il caso che particolari esigenze lo richiedano e comunque dietro autorizzazione del Responsabile.

Il Responsabile, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche solo di lapidi.

### **Cappelle**

16. Non è prevista alcuna possibilità di realizzazione di nuove cappelle essendo lo spazio cimiteriale preposto già esaurito.

## **Art. 22**

### **Manufatti già costruiti**

1. La concessione in suo di tombe di famiglia può avere per oggetto l'assegnazione in uso di manufatti già costruiti i liberi da concessioni. Tale concessione deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario;
2. E' a carico dei concessionari l'applicazione dei rivestimenti marmorei, delle scritte, delle fotografie e degli altri elementi decorativi e ornamentali;
3. Il canone di concessione dei predetti manufatti già costruiti viene fissato con deliberazione del Sindaco;
4. La concessione ha una durata di **30 (trenta) anni**. Alla scadenza il Comune, rientrerà in possesso del manufatto, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' concesso il diritto, previo pagamento del canone in vigore all'epoca della scadenza del primo trentennio, del rinnovo così come stabilito dal successivo art. 23 "Rinnovi";
5. Possono chiedere la concessione della tomba già costruita, per sé e per i famigliari, oltre agli aventi diritto di cui all'art. 7 del presente regolamento;
6. La concessione di tombe di famiglia già costruite, avviene solo a presentazione di feretro di prima tumulazione. E' vietata qualsiasi prenotazione;
7. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa.

## **Art. 23**

### **Rinnovi**

1. Su richiesta degli interessati e dietro pagamento del relativo canone previsto dal tariffario vigente al momento della concessione, i rinnovi sono così articolati:
  - a) ossari : rinnovo 15 anni;
  - b) tombe a due/tre posti: rinnovo anni 30;
  - c) tombe a quattro/sei posti: rinnovo anni 30;

2. Alla scadenza delle concessioni già rinnovate, (loculi, tombe, inumazione in campo comune) è data la possibilità ai concessionari di depositare i resti mortali in ossari, previa sottoscrizione dell'atto di concessione, oppure di depositarli in loculi/tombe contenenti già un feretro, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21 c. 7. Alla scadenza delle concessioni già rinnovate per ossari e cinerari i resti mortali dovranno essere deposti nell'ossario o cinerario comunale, fatto salvo per i resti mortali di neonati o bambini, i quali potranno essere tumulati in loculi/tombe contenenti già un feretro rispetto a quanto previsto dal precedente art. 21 c. 7;
3. in mancanza di richiesta di rinnovo e/o di versamento del relativo canone, il Comune procede all'esumazione/estimolazione del cadavere o dei resti mortali contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione, previo pagamento della spesa prevista dal tariffario al momento della prestazione.

## **Art. 24**

### **Esumazioni ed estimolazioni**

1. Le esumazioni ed estimolazioni ordinarie, ovvero quando è trascorso il tempo naturale della concessione; sono regolate dal Sindaco, previa comunicazione all'ASL competente;
2. Annualmente il personale incaricato, curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali sono attuabili l'esumazione e l'estimolazione ordinaria e provvederà alla trasmissione degli stessi al responsabile del settore tecnico perché provveda all'organizzazione dei lavori;
3. L'elenco e l'inizio delle operazioni di esumazione o estimolazione ordinaria sono pubblicizzati tramite affissione di avviso alle bacheche cimiteriali e all'Albo Pretorio **90 (novanta) giorni** prima della data fissata per le operazioni. I feretri sono esumati o estimolati a cura degli operatori cimiteriali. Viene data comunicazione di avvio del procedimento ai famigliari di ogni defunto **90 (novanta) giorni** prima della data fissata per le operazioni;
4. Se il cadavere estimolato o esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, è possibile scegliere a cura dei famigliari tra le seguenti alternative:
  - a) inumazione in campo di mineralizzazione;
  - b) cremazione;
5. al fine di favorire una più rapida ripresa del processo di mineralizzazione, potranno essere utilizzati prodotti enzimatici;
6. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estimolazioni sono collocate in sepoltura privata (cellette ossario) loculi o tombe) o depositate nell'ossario comune qualora nessuno ne richieda la tumulazione;
7. Le esumazioni ed estimolazioni straordinarie vengono effettuate su richiesta del concessionario o dietro ordine dell'Autorità giudiziaria. Le esumazioni ed estimolazioni straordinarie di feretri destinati ad essere trasportati in altra collocazione, sono autorizzate dal Sindaco dopo un qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura e in qualunque mese dell'anno, in questo caso l'Amministrazione Comunale rientra automaticamente nel pieno possesso del manufatto stesso senza che venga effettuato alcun rimborso al concessionario;
8. Le operazioni di esumazione o estimolazione straordinaria richieste dai concessionari dovranno essere effettuate a cura dei concessionari stessi, tramite ditte di Onoranze Funebri in possesso dei requisiti necessari. Gli operatori cimiteriali dovranno provvedere alla vigilanza;
9. E' compito del personale addetto al Cimitero o della ditta specializzata incaricata all'uopo stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione/estimolazione o richiedere immediatamente l'intervento dell'ASL ogni qualvolta si riscontrassero delle anomalie nelle operazioni.

## **Art. 25**

### **Tariffe per esumazioni ed estumulazioni**

1. Le operazioni di esumazione ed estumulazione sia ordinaria che straordinaria, sono onerose e le relative tariffe sono stabilite dal Sindaco, salvo i casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'autorità giudiziaria.

## **Art. 26**

### **Traslazione di feretri**

1. A richiesta del concessionario è sempre consentita la traslazione di feretri in altra sede; in questo caso l'Amministrazione Comunale rientra automaticamente nel pieno possesso del manufatto lasciato libero senza che venga effettuato alcun rimborso al concessionario.

## **Art. 27**

### **Materiali e oggetti preziosi recuperabili**

1. Gli oggetti preziosi rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione sono consegnati agli aventi diritto;
2. Degli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di estumulazioni e non ritirati, con ordinanza sindacale, verrà dato avviso pubblico di deposito per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune;
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune;
4. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere, già di loro proprietà, purché gli stessi rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli;
5. I rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione e estumulazione sono smaltiti secondo le norme vigenti.

## **Art. 28**

### **Camera Mortuaria**

1. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria;
2. L'utilizzo della camera mortuaria per l'eventuale sosta o esame di cadaveri di non residenti e provenienti dal altri Comuni deve essere autorizzata dal Sindaco.

## **Art. 29**

### **Lapidi murarie**

La manutenzione di lapidi murarie a ricordo di Parroci, Suore, religiosi, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 30**

### **Decadenza delle concessioni**

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando alla sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quanto non vi siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - e) quando vi sia inadempienza ed ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti d) ed e) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Alto Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi;
4. La dichiarazione di decadenza compete al responsabile con provvedimento motivato;
5. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune in campi di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune.

## **CAPO IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 31**

##### **Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

#### **Art. 32**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Coloro che contravverranno alle norme del presente regolamento, fatte salve le conseguenze dei comportamenti civilmente o penalmente rilevanti, saranno passibili di sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00. E' dovuto inoltre il ripristino dello stato dei luoghi;
2. Al personale della Vigilanza locale o delle forze dell'ordine compete l'applicazione delle sanzioni amministrative.

#### **Art. 33**

##### **Norme integrative**

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge Regionale, Nazionale ed allo Statuto Comunale ed in caso di contrasto prevale il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto;
2. Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Regolamento. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa sopra indicata.

#### **Art. 34**

##### **Pubblicità del regolamento**

1. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio contestualmente alla delibera di approvazione. Diventa esecutivo ed entra in vigore trascorsi **10 (dieci)** giorni dalla pubblicazione;
2. Copia del Regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.